

DELIBERAZIONE 7 MAGGIO 2015
207/2015/S/GAS

**CHIUSURA DI PROCEDIMENTO AVVIATO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI MISURA DEL
GAS NATURALE PRESSO PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE REGIONALE DI TRASPORTO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 maggio 2015

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/1981);
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) 29 settembre 2005 (di seguito: DM 29 settembre 2005);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 aprile 2008 (di seguito: DM 22 aprile 2008);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 120/01);
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, recante "Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione di gas naturale" (di seguito: deliberazione 170/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione 166/05), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 205/07 (di seguito: deliberazione 205/07);
- la deliberazione dell'Autorità 15 ottobre 2007, n. 260/07 (di seguito: deliberazione 260/07);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2008, VIS 41/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2008, ARG/gas 102/08 (di seguito: deliberazione 102/08);

- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08), in particolare l’Allegato A recante “Regolazione dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012”, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 3 febbraio 2009, VIS 8/09;
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, in particolare l’Allegato B recante “Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013” (di seguito: RMTG);
- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2010, VIS 93/10 (di seguito: deliberazione VIS 93/10) e i relativi allegati, in particolare la “Relazione in merito ad anomalie riscontrate in esito all’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 8/09”;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2010, VIS 164/10 (di seguito: deliberazione VIS 164/10);
la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A.

FATTO

1. Con la deliberazione VIS 93/10, Allegato B, recante “Relazione in merito ad anomalie riscontrate in esito all’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 8/09” (di seguito: Relazione), l’Autorità ha riscontrato, su alcune reti di trasporto regionale di proprietà di imprese di trasporto che alimentano reti di distribuzione del gas naturale, la presenza di punti di riconsegna (a dette reti di distribuzione) privi - almeno fino al mese di agosto 2009 - del relativo gruppo di misura (punto 3.4 della Relazione).
2. Pertanto, con deliberazione VIS 164/10 sono stati avviati nei confronti delle imprese titolari delle predette reti di trasporto, tra cui Metanodotto Alpino S.r.l. (di seguito: Metanodotto Alpino o società), procedimenti sanzionatori per non avere installato, al mese di agosto 2009, gli impianti di misura presso alcuni - nel caso di Metanodotto Alpino presso n. 15 - punti di riconsegna della propria rete, in violazione della deliberazione 166/05.
3. La società ha svolto le proprie argomentazioni difensive con nota 12 maggio 2011 (prot. Autorità n. 13071/A).
4. In data 6 novembre 2014 sono state trasmesse alla società le risultanze istruttorie (prot. Autorità n. 31514/P).

VALUTAZIONE GIURIDICA

5. Il servizio di misura del gas naturale comprende l’attività di installazione e manutenzione degli strumenti di misura (c.d. *metering*), nonché le attività di

raccolta, validazione e registrazione del dato generato dai predetti strumenti (c.d. *meter reading*).

6. Storicamente, per le reti di trasporto, l'attività di *metering* è stata svolta dal soggetto proprietario dell'impianto di misura.
7. Tuttavia, la regolazione tariffaria dei servizi di trasporto e dispacciamento, adottata dall'Autorità con deliberazioni 120/01 - per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2001 e il 30 settembre 2005 - e 166/05 - per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2005 e il 31 dicembre 2009 - ha attribuito all'impresa di trasporto l'attività di misura del gas prelevato dalla rispettiva rete.
8. Pertanto, nel periodo di applicazione dei predetti provvedimenti, l'impresa di trasporto era tenuta a installare, mantenere e gestire impianti di misura (attività remunerata attraverso la tariffa di trasporto) almeno presso i punti di riconsegna della propria rete.
10. Tale assetto si applica a tutte le imprese che hanno iniziato a erogare il servizio su c.d. reti regionali di trasporto durante il periodo di vigenza della deliberazione 120/01 e/o 166/05, in seguito alla c.d. riclassificazione della predetta rete (da rete di distribuzione a rete di trasporto). Infatti, le condizioni generali di accesso, contenute nei codici di rete di trasporto, pubblicate da queste imprese nei rispettivi siti internet prevedono che l'esercente (il servizio di trasporto) sia (proprietario e) gestore degli impianti di misura situati nella propria rete regionale.
11. Tuttavia, nella nota 12 maggio 2011 (prot. Autorità n. 13071/A), depositata nel corso dell'istruttoria del presente procedimento, la società ha dedotto che, sino all'anno 2009 compreso, gli *asset* della rete ricadente nella Val Susa (ossia quella ove si trovano i punti di riconsegna sprovvisti di misuratori al mese di agosto 2009) non sarebbero stati riconosciuti nella tariffa di trasporto approvata nei confronti della stessa Metanodotto Alpino, come risulta dalla deliberazione dell'Autorità ARG/gas 102/08 e pertanto, per quella rete, la società non sarebbe stata remunerata per lo svolgimento dell'attività di misura.
12. Detta argomentazione risulta assorbente e deve essere accolta.
13. Infatti, nel caso di riclassificazione di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto (cosa che è avvenuta nel caso di Metanodotto Alpino la cui rete è stata riclassificata come rete di trasporto regionale ai sensi dell'art. 1 del DM 22 aprile 2008), al fine di evitare la duplicazione del riconoscimento dei relativi costi, l'impresa di distribuzione calcola il vincolo sui ricavi della distribuzione "scomputando" dai costi operativi quelli riconosciuti per l'attività di trasporto e dai costi storici quelli relativi ai cespiti riclassificati (art. 7, comma 6, della deliberazione 170/04).
14. Nel caso di specie, poiché Metan Alpi Val Susa S.r.l. (di seguito: Metan Alpi Val Susa) – la società di distribuzione attiva nella Val Susa fino alla sua estinzione per fusione in Energetica S.r.l., avvenuta in data 12 novembre 2009 – non ha provveduto allo "scomputo" di cui sopra, l'Autorità non ha potuto riconoscere interamente i costi relativi agli *asset* della Val Susa (con particolare

riguardo alle località di Sauze d'Oulx, Salbertrand, Oulx) nella tariffa di trasporto di Metanodotto Alpino relativa agli anni termici 2007-2008 (cfr. deliberazioni 205/07 e 260/07) e 2008-2009 (cfr. ARG/gas 102/08), fissata ai sensi della deliberazione 166/05.

15. Solo quando, in forza della deliberazione ARG/gas 159/08, Metan Alpi Val Susa ha scomputato dai propri costi quelli relativi ai tratti di rete oggetto di riclassificazione (insistenti nelle località Sauze d'Oulx, Salbertrand, Oulx), l'Autorità ha potuto approvare gli ulteriori ricavi alla società Metanodotto Alpino per l'anno termico 2008-2009 (art. 10, comma 2, deliberazione 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09), così tenendo conto degli *asset* della Val Susa fino a quel momento "contabilizzati" nella tariffa di distribuzione di Metan Alpi Val Susa.
16. La circostanza che l'Autorità abbia potuto tener pienamente conto di questi *asset*, al fine della determinazione della tariffa di trasporto solo a dicembre 2009, ossia quando la deliberazione 166/05 aveva ormai esaurito i suoi effetti, può aver ingenerato, nell' esercente, l'erronea convinzione di non essere tenuto al rispetto della deliberazione stessa.
17. Nella fattispecie ricorre pertanto l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto ed operante quale causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 689/1981. Come riconosciuto dalla giurisprudenza, infatti, detta esimente ricorre quando siano sussistenti atti positivi dell'Amministrazione competente, volti a creare un ragionevole affidamento sulla legittimità della condotta contestata. Ne consegue che, nel caso di specie, Metanodotto Alpino non può essere ritenuta responsabile della mancata installazione, al mese di agosto 2009, di misuratori presso tutti i punti di riconsegna della propria rete regionale di trasporto perché, facendo affidamento sull'esclusione, fino a dicembre 2009, della predetta rete dal riconoscimento dei costi della tariffa di trasporto, effettuato dall'Autorità, è incorsa in un errore scusabile ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 689/1981 che non consente di ravvisare l'elemento soggettivo della colpevolezza.

DELIBERA

1. di archiviare, nei termini di cui in motivazione, il procedimento avviato con deliberazione VIS 164/10 nei confronti di Metanodotto Alpino S.r.l.;
2. di comunicare il presente atto, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Metanodotto Alpino S.r.l., via Bardonecchia, n. 5, 10139 Torino, e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata metanodottoalpino@pec.metanodottoalpino.com e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni